FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Aldo VALLEFUOCO, Mimmo PLANO, Gennaro OLIVELLI e delle società ASD RANGERS QUALIANO 1998 e ASD SPORTING GALACTICOS avente ad oggetto la seguente condotta:

  Aldo VALLEFUOCO, istruttore giovani calciatori con licenza scaduta il 30.6.2025, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Ranger Qualiano 1998 e soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società A.S.D. Sporting Galacticos, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre Under 10 e Under 12 della società A.S.D. Ranger Qualiano 1998, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente-allenatore e con la licenza scaduta il 30.6.2025;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nel mese di giugno 2026, seppur tesserato quale dirigente-allenatore per la società A.S.D. Ranger Qualiano 1998 nella medesima stagione sportiva e in mancanza di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Galacticos, I) indossato la maglia della società A.S.D. Sporting Galacticos in occasione della sua presentazione come nuovo membro dello staff tecnico della predetta società per la successiva stagione sportiva 2026-2027, apparendo in una foto pubblicata in data 24.6.2026 sulla pagina ufficiale Facebook della menzionata compagine, e II) preso parte, in data 30.6.2026, all'open day organizzato dalla stessa società A.S.D. Sporting Galacticos presso il campo Olimpic Club di Qualiano (NA) in mancanza di rituale e previa comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico e al Comitato Regionale territorialmente competenti;

  Mimmo PLANO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ranger Qualiano 1998, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società l'A.S.D. Ranger Qualiano 1998, consentito o comunque non impedito che il sig. Aldo Vallefuoco, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre Under 10 e Under 12 della società A.S.D. Ranger Qualiano 1998, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente-allenatore e con la licenza scaduta il 30.6.2025;

  Gennaro OLIVELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Galacticos, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Galacticos, consentito o comunque non impedito che in data 30.6.2026 la predetta società organizzasse un open day presso il campo Olimpic Club di Qualiano (NA) in mancanza di rituale e previa comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico e al Comitato Regionale territorialmente competenti;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Galacticos, consentito o comunque non impedito che il sig. Aldo Vallefuoco, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nel mese di giugno 2026, seppur tesserato quale dirigente-allenatore per la società A.S.D. Ranger Qualiano 1998 nella medesima stagione sportiva e in mancanza di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Galacticos, I) indossasse la maglia della società A.S.D. Sporting Galacticos in occasione della sua presentazione come nuovo membro dello staff tecnico della predetta società per la successiva stagione sportiva 2026-2027, apparendo in una foto pubblicata in data 24.6.2026 sulla pagina ufficiale Facebook della menzionata compagine, e II) prendesse parte, in data 30.6.2026, all'Open Day organizzato dalla stessa società A.S.D. Sporting Galacticos presso il campo Olimpic Club di Qualiano (NA) in mancanza di rituale e previa comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico e al Comitato Regionale territorialmente competenti;

ASD RANGERS QUALIANO 1998, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mimmo Plano e Aldo Vallefuoco;

ASD SPORTING GALACTICOS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Gennaro Olivelli e nel cui interesse il sig. Aldo Vallefuoco ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Aldo VALLEFUOCO,
  - Sig. Mimmo PLANO,
  - Sig. Gennaro OLIVELLI,
  - Società ASD RANGERS QUALIANO 1998, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mimmo Plano,
  - Società ASD SPORTING GALACTICOS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gennaro Olivelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Aldo VALLEFUOCO,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mimmo PLANO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro OLIVELLI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RANGERS QUALIANO 1998,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SPORTING GALACTICOS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò